

**TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI
SERVIZI PER LA SCUOLA E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(CODICE IX)**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 26 maggio 2008

Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 12 ottobre 2010

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14 marzo 2011

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16 aprile 2012

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 13 giugno 2012

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 3 dicembre 2013

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17 febbraio 2015

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22 marzo 2016

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15 maggio 2018

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20 febbraio 2023

**PARTE SECONDA – DELL'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
PER FINALITA' DIDATTICHE**

Art. 60 - Criteri generali

1. Il Comune, ai sensi delle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle esigenze dell'attività scolastica, può autorizzare l'uso dei locali e delle attrezzature, di proprietà comunale, in orario extrascolastico e durante i periodi di sospensione delle lezioni, per lo svolgimento di attività che favoriscono lo sviluppo di azioni educative, culturali, sociali e civili promosse dal Comune da altri enti e da associazioni operanti nel territorio.
2. Le disposizioni del presente Titolo costituiscono criteri di dettaglio volti a coordinare i criteri generali di cui al comma 1 con le finalità istituzionali del Comune.

Art. 61 - Rilascio delle concessioni

1. Le associazioni e gli enti che intendono utilizzare gli spazi scolastici sono tenuti a presentare formale richiesta al Comune, almeno 40 giorni prima della data di inizio dell'attività specificando nella richiesta: il tipo di attività da svolgere, la data di avvio e la durata nonché gli spazi che si intendono utilizzare.
2. Il dirigente comunale competente, o suo delegato, acquisito il parere obbligatorio del dirigente scolastico che ha in uso i locali richiesti, dispone, con proprio atto, l'accoglimento o il diniego dell'istanza.
3. In caso di accoglimento il dirigente competente rilascia:
 - a) autorizzazione scritta nel caso di utilizzi di brevissima durata (fino ad un massimo di 3 giorni);
 - b) concessione amministrativa nel caso di utilizzi di lunga durata.
4. Le concessioni possono essere rilasciate esclusivamente per attività volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ed nel rispetto delle modalità stabilite da apposita convenzione stipulata fra comune e dirigenti scolastici.
5. Gli utilizzatori sono tenuti ad assumere a proprio carico:
 - a) i costi relativi alle spese di pulizia dei locali e quelle connesse al loro uso compreso quelle per l'impiego di servizi strumentali; in particolare per i consumi di luce, acqua e calore è calcolato il costo effettivo, determinato dalle fatture fornite dal servizio competente per l'edilizia scolastica;
 - b) gli eventuali oneri per il personale di supporto;
 - c) la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose.
6. Per particolari iniziative realizzate da organizzazioni di volontariato, forme cooperative ed associazioni operanti senza fine di lucro, la Giunta Comunale può stabilire che la concessione venga rilasciata senza mettere in capo agli utilizzatori le spese di cui al comma 5, lettera a).